



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.171

171/1

Protocollo:

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 29 Ottobre 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Avv.Vincenzo STELLA;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Emiliano CAMPANA/A.S.D.SAN DONATO TAVARNELLE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2015 il sig.Emiliano CAMPANA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SAN DONATO TAVARNELLE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €5.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.700,00.

Si rileva preliminarmente che in data 12/11/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea FATTORI/A.S.D.SAN DONATO TAVARNELLE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2015 il sig.Andrea FATTORI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SAN DONATO TAVARNELLE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €6.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.400,00.

Si rileva preliminarmente che in data 12/11/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Guido GALLI/S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/06/2015 il sig. Guido GALLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €8.161,64 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €1.601,64, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.560,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. al pagamento in favore del sig. Guido GALLI, della somma di €6.560,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Thomas SCARPELLI/S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/06/2015 il sig. Thomas SCARPELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €840,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.160,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. al pagamento in favore del sig. Thomas SCARPELLI, della somma di €4.160,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Denny NAZARI/S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/06/2015 il sig.Denny NAZARI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.840,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.160,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. al pagamento in favore del sig.Denny NAZARI della somma di €.4.160,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Tiziano CHERUBINI/S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/06/2015 il sig.Tiziano CHERUBINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.900,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento somma totale. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. al pagamento in favore del sig.Tiziano CHERUBINI della somma di €.900,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro MORGILLO/A.S.D.SCAFATESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/06/2015 il sig.Pietro MORGILLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.U.S.SCAFATESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società faceva pervenire le proprie controdeduzioni in data 28/10/2015 tramite il proprio legale ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. U.S.SCAFATESE CALCIO al pagamento in favore del sig.Pietro MORGILLO della somma di €.4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BRIATORE/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 03/07/2015 il sig.Alessandro BRIATORE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Alessandro BRIATORE della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PLACIDI/S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2015 il sig.Mattia PLACIDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15

Precisando di aver percepito rate per €4.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig.Mattia PLACIDI della somma di €4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Marco DI LERNIA/U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/07/2015 il sig.Marco DI LERNIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15

Precisando di aver percepito rate per €1.120,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.120,00 maturata fino al mese di Dicembre 2014. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig.Marco DI LERNIA della somma di €1.120,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia SERPIETRI/S.S.D.CYNTHIA 1920 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 0/7/08/2015 il sig.Mattia SERPIETRI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. CYNTHIA 1920 S.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Precisando di aver percepito rate per €.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.080,00 maturata alla data del reclamo.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stato allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Mattia SERPIETRI nei confronti della società S.S.D.CYNTHIA 1920 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco SIMONETTI/A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2015 il sig.Francesco SIMONETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TERMOLI 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.000,00 maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2014 in quanto poi trasferito ad altra compagine sportiva. La società TERMOLI non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TERMOLI 1920 al pagamento in favore del sig.Francesco SIMONETTI della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe FANTINO/A.S.D.TIGER

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/07/2015 il sig.Giuseppe FANTINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TIGER un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.250,00, maturata fino al mese di dicembre 2014, in quanto poi trasferito ad altra compagine sportiva. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TIGER al pagamento in favore del sig.Giuseppe FANTINO della somma di €1.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Erik HOLLER/A.C.MEZZOCORONA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/07/2015 il sig.Erik HOLLER si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €3.100,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €900,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Erik HOLLER della somma di €900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al C.P.A.Trento i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Luigi LE PIANE/A.S.D.COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/07/2015 il sig.Luigi LE PIANE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.300,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.2.700,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO al pagamento in favore del sig.Luigi LE PIANE della somma di €.2.700,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Angelo LO PETRONE/U.S.ARZANESE S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/07/2015 il sig.Angelo LO PETRONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.ARZANESE S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15

Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.1.500,00 quale residuo maturato e non percepito alla data del mese di Dicembre 2014. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.ARZANESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Angelo LO PETRONE della somma di €.1.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 23 Novembre 2015

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Antonio Cosentino